

CAMERA DELLA REPUBBLICA
Commissione Finanze

**Commissione di massimo scoperto, prime valutazioni
decreto legge giugno 2009, finanziamento dell'economia
del settore bancario**

2 luglio 2009

Audizione del Presidente dell'ABI
Avv. Corrado Faissola

Indice

0. Introduzione.....	3
1. La commissione di commissione di scoperto e la commissione di remunerazione del servizio di messa a disposizione di somme per i correntisti .	4
2. Prime valutazioni sul recente decreto legge "Provvedimenti anticrisi"	12
GG valuta e disponibilità	12
Mutui.....	12
Svalutazioni crediti	12
Liquidità enti pubblici.....	12
Pagamenti PPAA3. Le condizioni di offerta sul mercato del credito	12
3. Le condizioni di offerta sul mercato del credito	13
3.1 Il credito bancario	13
3.2 La qualità del credito.....	15
3.3 I tassi d'interesse e gli spread	15

0. Introduzione

Scopo di questo intervento è quello di analizzare la recente evoluzione della normativa con riferimento alla commissione di massimo scoperto e sulla remunerazione del servizio di messa a disposizione di somme nei confronti di correntisti, fornendo indicazioni di confronto a livello internazionale sugli schemi commissionali applicati alle aperture di credito in conto corrente.

Verranno poi illustrate alcune prime valutazioni relative al recente decreto legge n. ../2009 "Provvedimenti anticrisi" emanato dal Governo e che coinvolgono direttamente le banche operanti in Italia.

Successivamente verranno fornite alcune indicazioni sull'evoluzione dell'offerta bancaria, sia in termini di quantità che di tassi, nel periodo più recente.

1. La commissione di commissione di scoperto e la commissione di remunerazione del servizio di messa a disposizione di somme per i correntisti

1.1 Aspetti Normativi

Come noto la disciplina della commissione di massimo scoperto nonché delle commissioni applicate dalla banca a fronte della messa a disposizione dei fondi è, nel nostro paese, definita ormai a livello di legge.

Lo scorso gennaio, a seguito di un emendamento introdotto in sede di conversione del decreto legge 185/08, vennero infatti adottate disposizioni (art. 2-bis) volte a stabilire elementi sostanziali e requisiti di trasparenza con riferimento alle commissioni in parola.

Nello specifico, per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, nel confermarne la piena legittimità, si prevedevano peraltro, a pena di nullità in caso di carenza, alcuni necessari presupposti per una corretta applicazione della stessa consistenti nella durata minima del saldo debitorio (almeno trenta giorni) nonché nella presenza di un fido.

Per quanto riguarda le commissioni a fronte della messa a disposizione dei fondi, cosiddette commissioni di affidamento, si prevedevano invece, oltre alla onnicomprensività delle remunerazioni applicate - a qualsiasi titolo - quale corrispettivo della disponibilità di fondi accordata al cliente nonché alla parametrizzazione delle stesse in relazione all'importo e alla durata dell'affidamento, requisiti stringenti di trasparenza nei confronti della clientela ai fini della definizione delle relative pattuizioni contrattuali nonché dei diritti e delle informazioni spettanti al cliente.

L'applicazione di commissioni di massimo scoperto ovvero a fronte della messa a disposizione di fondi è connaturata, in Europa e a livello internazionale, alla natura del servizio reso dalla banca alla clientela: quello cioè di provvedere a fronteggiare improvvisi picchi di esigenza di liquidità, nel caso della CMS, quello di assicurare la disponibilità di risorse finanziarie che il cliente intenda utilizzare nel tempo nel caso

della commissione di affidamento. Si tratta in sostanza della remunerazione di un servizio e quindi, in quanto corrispettivo di una prestazione fornita dalla banca, modulato in base alle caratteristiche dei contenuti e della natura della prestazione stessa.

Va ricordato come il legislatore italiano, nel disciplinare le commissioni di cui sopra, oltre che prevederne l'applicabilità ai nuovi contratti a partire dal 29 gennaio 2009, ha affrontato (e definito) un duplice ordine di questioni: da un canto come assicurare una transizione ordinata alle nuove regole innovando il tessuto delle relazioni contrattuali dei rapporti fra banca e cliente, dall'altro come assicurare in modo certo la rilevanza delle commissioni, nelle varie articolazioni definite e consentite per legge, ai fini del contrasto all'usura e quindi, nello specifico, ai fini della "costruzione" del tasso soglia che ai sensi della legge 108/96 rappresenta il limite oltre il quale gli interessi e gli altri corrispettivi applicati al cliente configurano il reato di usura.

Quanto al primo aspetto, quello della modifica - a fronte delle nuove disposizioni di legge - delle previsioni contrattuali che ne fossero incise, il legislatore faceva espresso riferimento alle norme della legge bancaria (D. Lgs. 385/93) in tema di cosiddetto ius variandi. Queste consentono alla banca, per i rapporti di durata, di formulare proposte di modifica delle condizioni contrattuali, anche di portata non migliorativa di quelle in essere, attraverso una procedura basata sul meccanismo della proposta della banca/accettazione del cliente secondo una tempistica rigorosa che, in ultima analisi, richiede alla banca stessa di formulare la proposta di modifica (almeno) trenta giorni prima dell'operatività della modifica stessa, e attribuisce al cliente, che fruisce di un sufficiente margine di tempo per vagliare la proposta (60 giorni dalla comunicazione della banca), il diritto di recedere dal contratto - qualora non ritenga di accettare la proposta - alle condizioni preesistenti e senza penalità e quindi senza alcun onere aggiuntivo.

Nella sua applicazione generale il ricorso a tale meccanismo, che risponde all'esigenza di adeguare i contenuti di una relazione contrattuale che evolve nel tempo, seppur concepito in termini rigorosi sotto il profilo della procedura e del rispetto dei diritti del cliente, non è tuttavia indiscriminato, occorrendo, perché la banca lo possa attivare, un motivo che ne giustifichi l'innescio.

Nel caso di specie il motivo per attivare il meccanismo dello ius variandi era insito nella stessa disposizione di legge in tema di commissione di massimo scoperto e di affidamento, che recava elementi innovativi che non potevano essere applicati automaticamente in forza di legge. Il passaggio al nuovo tessuto di regole in tema di regime commissionale richiedeva invece una gestione basata sul consenso, nelle forme previste dal TUB, dando da un canto alla banca la possibilità di modulare la propria proposta di adeguamento contrattuale sulla base dei nuovi limiti di legge ma anche delle opzioni, consentite dalla stessa legge, in alternativa alla semplice riproposizione della commissione di massimo scoperto e per altro verso assicurando al cliente la possibilità di vagliare le proposte innovative formulate, considerarne i termini e i riflessi economici, scegliere la soluzione desiderabile ovvero, in caso contrario, recedere dal rapporto.

Dovendo applicarsi la nuova disciplina dal 28 giugno scorso (150 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 185/08) a trenta milioni circa di correntisti si spiega perché siano state inviate dalle banche milioni di proposte di adeguamento dei contratti alle nuove disposizioni di legge, anche attraverso la transizione dalla commissione di massimo scoperto a quella di affidamento, per cui era richiesta l'accettazione (o meno) da parte dei destinatari e che tali proposte si siano concentrate sostanzialmente intorno alla metà dello scorso mese di maggio, essendone richiesto l'invio non meno di trenta giorni prima che divenissero operative.

Quanto al secondo punto, quello del rispetto della legge sull'usura, la disciplina finora in vigore, in base alla quale sono fissati con decreto ministeriale i tassi medi che, maggiorati del 50%, costituiscono la soglia di legge, prevede che le commissioni di massimo scoperto siano rilevate a parte senza essere quindi incluse fra gli elementi che, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia, costituiscono i "mattoni" con cui è costruito il tasso medio (TEG) e quindi il tasso soglia.

Ciò non vuol dire affatto che la commissione di massimo scoperto sia e fosse irrilevante ai fini del rispetto della legge sull'usura ma semplicemente che, sempre a tali fini, era destinataria di un trattamento a se stante e separato che, qualunque

fossero le intenzioni della regolamentazione a suo tempo adottata in sede ministeriale, ha suscitato non pochi problemi e complessità in sede operativa e interpretativa.

Bene ha fatto quindi il legislatore a disciplinare anche questo aspetto, sempre in sede di conversione del DL 185/08, e nello stesso articolo che disciplina in termini sostanziali e di trasparenza le commissioni di massimo scoperto e di affidamento, disponendo che tali commissioni siano in prospettiva direttamente incluse fra gli elementi costitutivi del tasso medio e siano quindi rilevanti ai fini della definizione dell'entità del tasso soglia.

Le istruzioni della Banca d'Italia che disciplineranno, in base alle nuove disposizioni, le modalità di rilevazione del tasso medio (TEG) sono state emanate lo scorso giugno. Esse individuano, sotto il profilo tecnico le modalità di inclusione nel TEG delle commissioni in parola; il decreto ministeriale che sarà a suo tempo emanato salderà quindi definitivamente le nuove disposizioni in tema di usura con quelle di ordine sostanziale e informativo in tema di commissioni.

Il quadro regolamentare tracciato dall'art. 2 - bis del DL 185/08 appare quindi ampio, rigoroso, assai dettagliato, attento alle esigenze operative della banca e dei diritti della clientela, inequivocabilmente efficace ai fini del rispetto delle norme anti-usura; un quadro, nella sostanza, che ha tutti i connotati per essere considerato esaustivo e pronto per passare dalla fase della definizione in sede normativa al test della concreta applicazione nel solco e nel flusso dei rapporti intercorrenti con la clientela.

Con il DL ... il legislatore è inopinatamente intervenuto nuovamente in tema di commissioni disponendo che le commissioni onnicomprensive per la messa a disposizione di fondi non possano superare, per trimestre, lo 0,5% dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità.

Si è trattato quindi di un ulteriore intervento normativo sulla disciplina di alcune commissioni per servizi bancari, come detto, ampiamente diffuse nello scenario europeo e internazionale.

La definizione per legge del livello di un prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza fra operatori che su quel mercato sono attivi. Se può considerarsi ragionevole, come nel caso del primo intervento di legge, il varo di disposizioni che presidino il terreno della trasparenza in modo più puntuale di quanto non già regolato in via generale, appare singolare, e in definitiva non positivo per la stessa clientela, l'imposizione per legge di limiti quantitativi massimi a corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi.

Tanto più singolare perchè non si è voluto nemmeno attendere, nella logica frettolosa di un intervento dal sapore dirigistico, che le previsioni di legge, cui le banche hanno risposto adeguando coerentemente i contratti con la clientela, fossero sperimentate sul campo, verificate, rodiate nella loro effettiva operatività.

Insomma stupisce, al di là di ogni questione di principio e di rispetto per una logica di mercato, che ancor prima che una disposizione di legge sia concretamente attuata si ritenga di modificarla imponendo ulteriori e stringenti vincoli.

Si confida quindi che, sulla base delle evidenze e dei riscontri che potranno essere assunti dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia in questa prima fase di attuazione dell'art 2-bis del DL 185/08, le previsioni appena introdotte dal DL ...possano essere soppresse o quanto meno riconsiderate.

1. 2 Aspetti economici

La ragionevolezza di una commissione sulla disponibilità di somme per il correntista si basa sul fatto che essa comporta un sicuro onere per la banca, comunque costretta, a prescindere dal concreto utilizzo, a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida. Tale impegno si traduce in pratica in maggiori costi di gestione della tesoreria ed in una minore redditività riveniente dal mancato utilizzo delle riserve di liquidità che potrebbero essere destinate ad investimenti più proficui.

In particolare, si ricorda, che:

- a. Le imprese hanno necessità di avere la certezza di poter disporre, in caso di bisogno, di una immediata riserva di liquidità. A tale scopo sottoscrivono appositi contratti con le banche che possono assumere varie forme: dal fido in c/c, al consorzio bancario che assicura una linea "stand by" o "evergreen".
- b. Le banche, a fronte di questo servizio, hanno l'esigenza di: a) tenere a disposizione mezzi liquidi pronti per essere erogati alle imprese o, b) mantenere anch'esse linee di credito con altre istituzioni finanziarie, cui attingere in caso di bisogno.

Il costo di queste due forme di mantenimento della liquidità è quindi rappresentato – direttamente o indirettamente nel caso si ricorra ad una linea di credito – dal minor rendimento che il mantenimento della pura liquidità genera, rispetto a qualsiasi altro investimento.

In questo contesto il mercato nel tempo ha messo a punto forme tecniche e contrattuali per regolamentare questo servizio e i correlati costi.

- c. In particolare, nel caso italiano, caratterizzato dalla diffusa pratica di "multiaffidamento", le imprese si garantiscono presso molte banche varie linee di credito che utilizzano, a loro discrezione, secondo le esigenze di tesoreria, anche per dare movimentazione ai conti presso tutte le banche di cui sono clienti. Questa modalità di assicurarsi liquidità si riflette nella gestione ordinaria delle banche che devono tenersi pronte – con una accorta gestione della tesoreria - ad improvvise erogazioni, anche per considerevoli ammontari.

1.3 Aspetti di confronto internazionale

Nel contesto europeo si è sempre posto il tema di correlare le esigenze effettive di finanziamento della clientela con l'ammontare di finanziamento messo a disposizione da parte della banca, per ridurre il rischio ed il costo di liquidità. Remunerazioni

correlati con il servizio di messa a disposizione di fondi e determinate in funzione dell'importo e della durata dell'affidamento disincentivano il mantenimento di eccessivi margini inutilizzati da parte della clientela.

Al fine di avere un quadro d'insieme degli schemi commissionali applicati alle aperture di credito in conto corrente nei principali paesi europei, l'ABI ha commissionato una survey nello scorso mese di ottobre ad una nota società di consulenza.

Dall'indagine è emerso che in tutti i paesi europei è prevista un'apposita remunerazione a fronte del servizio di messa a disposizione di fondi, utilizzabili discrezionalmente da parte della clientela. Le modalità di remunerazione sono in parte differenti nei vari paesi analizzati e in alcuni casi sono presenti più schemi commissionali.

Inoltre, ciascun schema commissionale può avere impatti differenziati sul comportamento dell'affidato e hanno modalità di impatto differenziato sulla redditività della banca.

Emerge comunque che il costo di ciascuno schema commissionale è fortemente determinato dal comportamento dell'utilizzatore (es. grado di utilizzo del fido oppure ammontare richiesto del fido, ampiezza e durata dell'eventuale sconfinamento);

Si ricorda, nuovamente, l'importanza, soprattutto in Italia, dei finanziamenti attraverso l'apertura di credito in conto corrente. In questo modo il cliente, in particolare l'impresa, accresce la sua capacità di gestire dinamicamente le sue fonti di finanziamento, ottimizzando la sua struttura finanziaria. In Italia, l'incidenza dei finanziamenti erogati in c/c sul totale dei crediti erogati alle imprese si attesta intorno al 30%, valore significativamente superiore a quanto registrato negli altri paesi europei (circa 10%). Questo fenomeno può essere attribuibile proprio alle caratteristiche della struttura del nostro sistema imprenditoriale che fa perno sulla piccola dimensione, che maggiormente necessita di interventi di sostegno finanziario per correlare al meglio il ciclo degli incassi con quello dei pagamenti, i quali,

notoriamente, presentano in Italia disallineamenti nettamente superiori a quanto si riscontra negli altri mercati europei.

2. Prime valutazioni sul recente decreto legge “Provvedimenti anticrisi”

GG valuta e disponibilità

Mutui

Svalutazioni crediti

Liquidità enti pubblici

Pagamenti PPAA

3. Le condizioni di offerta sul mercato del credito

3.1 Il credito bancario

Il tasso di crescita tendenziale dei prestiti erogati alle imprese non finanziarie ha mostrato un rallentamento nel corso degli ultimi dodici mesi, passando dal +12,3% registrato nell'aprile dello scorso anno al +3,5% di aprile 2009. Nonostante tale decelerazione, gli impieghi alle imprese continuano comunque a mostrare una dinamica crescente, un fatto non trascurabile tenuto conto della grave recessione che sta attraversando l'economia italiana. Inoltre, il tasso di crescita raggiunto lo scorso aprile, pur trovandosi al di sotto della crescita media dell'ultimo decennio (+8,3%), è ancora superiore ai valori minimi del 3,1%, registratisi nel novembre del 2002, quando, seppur l'andamento dell'economia reale era migliore di quello attuale, non si parlava di "pericolo credit crunch", cioè di un'eccessiva e anomala contrazione dell'offerta di credito più ampia rispetto a quanto sperimentato nelle normali fasi negative del ciclo economico. Tale definizione sottintende il fatto che il credito erogato dalle banche normalmente e fisiologicamente dovrebbe tendere a ridursi durante un periodo di recessione come quello attuale, caratterizzate da una riduzione della domanda e da un significativo ridimensionamento dei progetti d'investimento delle imprese.

Attualmente invece il rallentamento degli impieghi si sta verificando in un periodo in cui la produzione delle imprese sta crollando. Un importante indicatore di ciclo economico quale è l'indice della produzione industriale ha intrapreso, specialmente negli ultimi mesi, un trend decisamente negativo: l'ultimo dato di aprile indica una contrazione su base annua di circa il 25%, un valore ben al di sotto del tasso di crescita tendenziale medio dell'ultimo decennio (-0,3%). Si osserva inoltre come la dinamica dei finanziamenti alle imprese sia stata meno positiva nei primi anni del nuovo millennio, quando l'indicatore della produzione industriale aveva subito un peggioramento non paragonabile a quello visto in questi ultimi mesi.

Analizzando la dinamica degli impieghi alle imprese si può dunque escludere al momento l'ipotesi di "credit crunch" per l'economia italiana. I dati mostrano invece un semplice rallentamento della crescita e non una contrazione dei finanziamenti.

La dinamica dei prestiti alle famiglie ha invece mostrato un rallentamento più marcato, che è iniziato dal 2006, ben prima dello scoppio della crisi finanziaria. Tale dinamica riflette il rallentamento delle contrattazioni immobiliari, che hanno comportato una minore domanda di mutui per acquisto di abitazioni.

Gli ultimi dati sembrano tuttavia indicare che tale rallentamento sia terminato: dopo la contrazione dello 0,6% dello scorso novembre, la crescita annua è tornata positiva negli ultimi mesi, mostrando un 3,3% nel mese di aprile 2009, dopo un + 1,9 di marzo 2009 (in lieve flessione a febbraio 2009 con una variazione del -0,4%).

Nel complesso i prestiti a famiglie e società non finanziarie sono risultati pari a 1.334 miliardi di euro a maggio 2009, segnando un tasso di crescita tendenziale del +2,9% (+3,4% ad aprile 2009), variazione che se corretta per l'effetto contabile delle cartolarizzazioni ammonterebbe a un +4,5%. Considerando invece la media registrata nell'Area Euro ad aprile 2009 si rileva un tasso di crescita su base annua del 2,9%.

Per quanto riguarda specificatamente le PMI, non è agevole valutare la quota di prestiti erogati alle imprese di questa dimensione, perché non si dispone di statistiche ufficiali.

Gli ultimi dati della Centrale dei Bilanci ci dicono che le imprese con un fatturato inferiore ad 1 milione di euro registrano in media un rapporto debiti bancari/fatturato del 61 per cento. Questa quota scende al crescere dell'attività: per la classe tra 25 e 50 milioni è intorno al 26 per cento; flette al 17 per quella con oltre 50 milioni. Considerando che la definizione di PMI assunta in Basilea 2 include le imprese con un fatturato fino a 50 milioni e che queste, si può valutare che le PMI sono destinatarie di una quota di impieghi bancari che oscilla tra il 52 ed il 55 per cento del totale. I finanziamenti alle PMI risultano molto più stabili nel tempo rispetto a quelli forniti alle grandi imprese e la decelerazione in corso da qualche mese appare relativamente meno marcata.

3.2 La qualità del credito

Nonostante il forte rallentamento macroeconomico il credito concesso in Italia si caratterizza per il suo alto standing qualitativo. In base ai dati più recenti, infatti, le sofferenze lorde in rapporto agli impieghi sono risultate pari al 3,06% ad aprile 2009, in lieve incremento rispetto al 3% di un anno prima. Va comunque rilevato che nell'ultimo semestre si è registrata un'inversione di tendenza di tale indicatore, che è passato dal 2,62% di novembre 2008 al 3,06% di febbraio 2009. Considerando il rapporto tra sofferenze al netto delle svalutazioni e gli impieghi si registra, a febbraio 2009, un valore pari all'1,27%, in lieve crescita rispetto all'1,23% di dicembre 2008.

Il tasso di decadimento, che rappresenta il rapporto tra le nuove sofferenze e gli impieghi in bonis, ha toccato nel quarto trimestre del 2008 un valore pari all'1,5%, segnando un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nonostante tale dinamica crescente l'incidenza dei crediti andati in sofferenza si mantiene comunque su livelli sufficientemente contenuti.

La buona qualità del credito bancario è un importante elemento di forza della nostra industria che spinge anche i risparmiatori ad avere un'elevata fiducia verso le banche italiane. Una riprova ne è l'ottima dinamica della raccolta bancaria, rappresentata dai depositi a clientela residente (depositi in conto corrente, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine) e dalle obbligazioni, cresciuta a maggio 2009 ad un tasso di crescita tendenziale pari all'10,3%, (+12,2% a maggio 2008).

3.3 I tassi d'interesse e gli spread

Sul fronte dei tassi d'interesse sui prestiti offerti alla clientela si rileva che in Italia vigono condizioni allineate, se non anche migliori, di quelle applicate nell'intera Area euro.

Relativamente ai tassi di interesse applicati in Italia sulle nuove operazioni di finanziamento alle società non finanziarie emerge come a maggio 2009 esso risulti pari al 2,73%. Con specifico riferimento al tasso di interesse applicato sui prestiti fino

ad un milione di euro esso si colloca – ad aprile 2009 - al 3,97% nell'area dell'euro e al 3,74% in Italia.

Laddove si considerino i tassi applicati su tutte le nuove operazioni di prestito di ammontare superiore ad un milione di euro emerge come esse si posizionano ad aprile 2009 al 2,48% in Italia, un valore che si raffronta al 2,61% riferito alla media dell'Area Euro. In Italia, come nell'Area Euro d'altra parte, questi tassi hanno manifestato nel corso dell'ultimo periodo una flessione, in linea con le indicazioni della Bce e con l'andamento dei tassi del mercato interbancario: il tasso di interesse sul totale dei nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie con riguardo ai prestiti fino ad un milione di euro è passato dal 5,95% di aprile 2008 al 3,74% di aprile 2009 (dal 5,95% al 3,97% nella media dell'Area Euro). Nello stesso periodo i tassi applicati su tutte le nuove operazioni di prestito di ammontare superiore ad un milione di euro sono passati dal 5,24% al 2,48% in Italia e dal 5,31% al 2,61% nella media dell'Area Euro.

Anche per quanto concerne i tassi di interesse applicati ai nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni al settore famiglie si riscontrano valori dell'Italia sostanzialmente non discosti da quelli medi europei. Ad aprile 2009, infatti, esso si posiziona al 4,06% in Italia (5,66% ad aprile 2008), un valore in linea a quello dell'Area Euro: 4,05% (105 punti base al di sotto di quanto segnato ad aprile 2008). Sui mutui a tasso variabile si riscontra in Italia un tasso pari al 3,37% contro il 3,38% dell'Area euro; per i mutui a tasso fisso si rilevano tassi pari al 5,02% per l'Italia e pari al 4,67% per la media Area Euro. Se in quest'ultimo caso il divario in Italia è più alto si può comunque osservare che le differenze nel tempo si stanno fortemente riducendo.

A grande favore delle famiglie italiane sono le condizioni applicate sulle aperture di credito in conto corrente, a cui in Italia è applicato, ad aprile 2009, un tasso pari al 7,37% contro il 9,71% della media dell'Area euro.

Un'indicazione di sintesi sulle condizioni complessivamente applicate all'economia italiana (imprese e famiglie) può essere rappresentata mediante il tasso medio sulle consistenze che a maggio del 2009 si è attestato al 4,47%, contro il 4,58% del mese

precedente e il 6,23% di un anno fa. Tale valore è molto prossimo al minimo storico registrato verso la fine del 2005 (4,6%).

Anche il tasso sulla consistenza della raccolta di imprese e famiglie, data la politica espansiva della Bce, si è ridotto ma meno che proporzionalmente rispetto al tasso sugli impieghi. Infatti, a maggio del 2009 tale tasso si è attestato all'1,95% (2,04% nel mese precedente, 3,07% a maggio del 2008).

Come conseguenza lo spread tra tasso sugli impieghi e tasso sulla raccolta si è ridotto fino ai 2,52 punti percentuali, il valore più basso mai registrato in precedenza, contro i 3,16 punti del maggio del 2008. Si tenga, infatti, presente che nel 2003 tale spread era pari mediamente ai 3,3 punti percentuali.

In definitiva, da questi dati emerge come gli spread tra tassi attivi e passivi per l'intera economia italiana si stiano riducendo.